

(N. 2049)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1957

Attribuzioni ai Prefetti della competenza a provvedere per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice civile, entro il limite di lire 100.000.000

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 del Codice civile che si ricollega alle vecchie norme della legge del 5 giugno 1850, n. 1037, emanata negli Stati sardi e poi di mano in mano estesa a tutto il territorio italiano (legge Siccardi), dispone che le persone giuridiche, eccezion fatta per le società (articolo 13 del Codice civile) non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni od eredità o conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Per la legge 21 giugno 1896, n. 218, implicitamente richiamata dall'articolo 5 delle norme di attuazione del Codice civile, l'autorizzazione è data per Comuni, Province ed Istituzioni pubbliche di beneficenza, dal Prefetto, mentre negli altri casi era, fino al 1954, richiesto un decreto del Presidente della Repubblica.

Col decreto presidenziale delegato 19 agosto 1954, n. 968, fu stabilito che per gli Istituti ecclesiastici e per gli Enti di culto di qualsiasi natura la facoltà di concedere le autorizzazioni di cui all'articolo 17 del Codice

civile sia esercitata dal Prefetto, come organo decentrato del Ministero degli interni, per l'acquisto di beni immobili il cui valore non superi i 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati in cui siano compresi immobili che non superino il valore di lire 25 milioni. Così la applicazione di una norma inizialmente dettata per impedire soprattutto la formazione della manomorta ecclesiastica avviene con una procedura semplicizzata per gli Enti ecclesiastici e di culto oltre che per Comuni, Province ed Istituzioni di beneficenza: è rimasta ferma invece la lunga e più complessa procedura necessaria per giungere al decreto presidenziale per le persone giuridiche di altra natura.

Ma se nel 1850 sotto la voce « Corpi morali » si comprendevano in realtà in grandissima prevalenza Enti ecclesiastici (oltre agli Enti pubblici territoriali e agli Istituti di beneficenza), la nuova struttura dello Stato italiano, come si è sviluppata nel secolo ventesimo e soprattutto nell'ultimo ventennio, ha dato luogo al

sorgere di una quantità di altri Enti, operanti collateralmente allo Stato o agli Enti locali, Enti dotati di personalità giuridica propria ma aventi fini rientranti in genere nella nuova concezione dei fini dello Stato. Per tali Enti, gli statuti di molti dei quali sono redatti con particolare attenzione soltanto per il fine da raggiungere, molti dei quali operano nel campo economico e sono dotati di struttura adatta a tale loro azione, si è rare volte pensato di derogare con norma di legge all'articolo 17 del Codice civile, onde essi si trovano in gravissime difficoltà tutte le volte che devono acquisire beni immobili. Basti pensare agli Istituti assicurativi agli Enti per le Fiere, ai Consorzi di Enti pubblici, ecc., molti dei quali si trovano nelle accennate condizioni.

In molti casi la stessa ignoranza della legge ha fatto ritenere alle amministrazioni competenti che fosse sufficiente la autorizzazione del Ministero dal quale gli Enti dipendono per la regolarità degli acquisti, e dopo anni di tranquillo possesso, in occasione soltanto di vendite o di stipulazioni di mutuo, venne rilevata la inefficacia dell'acquisto, con difficoltà di sistemazione del passato alle volte veramente notevole.

Di qui la necessità di una norma di legge che estenda per tutti gli Enti morali la competenza del Prefetto ad emanare il provvedimento autorizzativo e che stabilisca la possibilità di regolarizzare le deficienze passate. Naturalmente sembra al proponente opportuno stabilire un limite per la competenza prefettizia, limite però che dovrebbe essere portato a 100 milioni, dato il valore odierno di beni, di medio investimento: tale limite sembra opportuno fissare anche per gli Enti ecclesiastici.

Per la necessaria coordinazione della attività normale di vigilanza sugli Enti e della specialissima attività governativa prevista dall'articolo 17 del Codice civile sembra al sottoscritto opportuno prescrivere che qualora per le norme statutarie di un determinato Ente la deliberazione di acquisto o di accettazione di donazione, eredità o legato debba essere approvata da organi di vigilanza governativi, la istanza al Prefetto debba essere corredata dalla prova che tale approvazione (o autorizzazione) sia stata ottenuta.

In relazione a questi principi il proponente ritiene di poter chiedere al Senato la approvazione del seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Fermo il disposto della legge 21 giugno 1896, n. 218, per gli Enti ivi previsti, i provvedimenti previsti dall'articolo 17 del Codice civile sono emanati dal Prefetto della Provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede quando il valore degli immobili da acquistare non è superiore a lire 100 milioni o le donazioni, le eredità o i legati della cui accettazione si tratta non comprendono beni immobili di valore superiore a lire 100 milioni.

## Art. 2.

Gli Enti sottoposti a vigilanza o tutela governativa devono unire alla istanza che presentano al Prefetto a norma dell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice civile la prova di avere ottenuto i necessari visti, autorizzazioni o approvazioni nei riguardi della deliberazione concernente l'acquisto di beni immobili, la accettazione di donazione o di eredità o il conseguimento del legato di cui si tratta. In mancanza di tale documentazione la presentazione della istanza serve per la in-

terruzione dei termini e per la autorizzazione agli atti conservativi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, purchè la documentazione stessa sia presentata entro il termine che il Prefetto fissa all'uopo.

## Art. 3.

Gli Enti che antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato immobili, accettati donazioni od eredità o conseguito legati senza la speciale autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice civile o, prima della entrata in vigore del Codice civile, senza la autorizzazione prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive norme integrative ed estensive, possono chiedere ed ottenere la relativa sanatoria con effetto dal giorno dell'avvenuto acquisto o della avvenuta accettazione di donazione o di eredità o dell'acquisizione del legato, salvi i diritti eventualmente acquisiti dai terzi e le conseguenze della trascrizione e sempre che sulla inefficacia dei singoli atti non siasi costituito giudicato.

La competenza a provvedere sulle istanze in sanatoria di cui al presente articolo spetta ai Prefetti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 1.